



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Donata Cabras	Presidente
Maria Paola Marcia	Consigliere
Lucia d'ambrosio	Consigliere
Elisabetta Usai	Primo Referendario
Giuseppe Lucarini	Referendario - relatore

nella camera di consiglio del 17 settembre 2019;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo n. 74 del 9 marzo 1998, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione*";

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per l'anno 2006);

Visto l'articolo 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174/2012;



Vista la deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR del 30.7.2018 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che ha approvato le linee guida ed i questionari per gli organi di revisione economico – finanziaria degli Enti locali per l’esercizio 2017;

Vista la deliberazione n. 10/2019/INPR del 7 febbraio 2019, e il relativo allegato, con cui questa Sezione ha approvato il programma dei controlli per l’esercizio 2019;

Visto il decreto del Presidente di Sezione n. 4/2019 del 21.3.2019, e il relativo allegato, con cui è stato assegnato al Referendario Giuseppe Lucarini l’esame dei bilanci di previsione e dei rendiconti 2017 e 2018 degli Enti locali, ai sensi degli artt. 1, comma 166, legge n. 266/2005 e 148-*bis*, d.lgs. n. 267/2000;

Vista la relazione - questionario sul rendiconto 2017, trasmessa il 29.3.2019 a mezzo CON.TE dall’Organo di revisione del Comune di Romana ai sensi dell’art. 1, comma 166 della legge n. 266/2005, unitamente ai documenti contabili allegati;

Vista la nota istruttoria prot. C.D.C. n. 0366 dell’1.7.2019, con cui sono stati richiesti chiarimenti su alcune criticità riscontrate in sede di esame della documentazione trasmessa;

Visto il riscontro istruttorio trasmesso dal Comune di Romana, prot. C.D.C. n. 4042 del 18.7.2019, integrato con nota del 13.9.2019, prot. C.D.C. n. 4889 del 16.9.2019;

Vista la nota del 12 settembre 2019 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per l’esame collegiale;

Vista l’ordinanza n. 14/2019 del 16.9.2019 con la quale il Presidente di Sezione ha convocato la camera di consiglio in data odierna;

Udito il relatore, Referendario Giuseppe Lucarini;

CONSIDERATO

1. L’art. 1, commi 166 e 167 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) ha previsto, a carico degli organi di revisione degli enti locali, l’obbligo di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione ed una

sul rendiconto della gestione, da formulare sulla base dei criteri e delle linee guida elaborati dalla Sezione autonomie della Corte dei conti, per consentire il controllo sulla gestione economico - finanziaria degli Enti locali.

Tale controllo è stato rafforzato con l'introduzione dell'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, il cui primo comma stabilisce che *"le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli Enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico - finanziari degli enti"*.

La richiamata normativa attribuisce alla Corte dei conti la verifica, con funzione di incentivazione e propulsione di processi di miglioramento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri di bilancio degli Enti locali.

Peraltro, anche qualora le irregolarità riscontrate non integrassero i presupposti di cui all'art. 148-*bis*, comma terzo, del d.lgs. n. 267/2000, è opportuno che le stesse siano comunque segnalate agli enti interessati al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficiarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

Gli Enti locali, alla luce delle segnalazioni ricevute, sono tenuti a porre in essere idonei interventi correttivi per superare le criticità evidenziate.

2. Nella relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017 del Comune di Romana (537 residenti al 1.1.2019) l'Organo di revisione ha attestato l'insussistenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

3. L'attività istruttoria posta in essere ha sostanzialmente consentito di confermare quanto attestato dal revisore, con l'unica eccezione dell'accantonamento al fondo contenzioso, di cui si dirà nel prosieguo.

4. Preliminarmente si osserva che il controllo sul rendiconto della gestione



del Comune di Romana ha preso le mosse dall'esame della relazione – questionario relativa al consuntivo 2017, tempestivamente trasmessa a questa Sezione dall'organo di revisione, ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge n. 266/2005, unitamente alla documentazione contabile a corredo della stessa. Analoga tempestività si è potuta riscontrare nella trasmissione dei dati di rendiconto 2017 e 2018 alla banca dati della pubblica amministrazione (BDAP). L'esame della documentazione contabile ha evidenziato una situazione finanziaria positivamente apprezzabile, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Ente in sede istruttoria.

5. In sintesi, la gestione finanziaria del Comune in esame può riassumersi evidenziando le serie storiche dei principali saldi finanziari, per come di seguito indicato:

Risultato di amministrazione, triennio 2016 – 2018.

Si osserva, in proposito, una tendenziale crescita del risultato di amministrazione, che passa da euro 556.326,82 (31.12.2016) a euro 623.272,98 (31.12.2017) a euro 735.469,34 (31.12.2018) con una parte disponibile sempre di segno positivo e di consistenza adeguata, tenuto conto della dimensione finanziaria del Comune in esame.

Da un importo di euro 400.349,03 al 31.12.2016, la parte disponibile risulta pari a euro 455.220,79 al 31.12.2017 e ad euro 324.241,32 al 31.12.2018, esercizio in cui è significativamente aumentata, rispetto ai due esercizi precedenti, la "parte vincolata" del risultato di amministrazione.

Evoluzione fondo cassa, triennio 2016 – 2018.

Anche l'andamento del fondo cassa evidenzia una positiva evoluzione nel triennio in esame, passando da una consistenza di euro 578.667,78 (31.12.2016) a euro 665.130,53 (31.12.2017) per arrivare a euro 933.778,57 (31.12.2018), con importi di cassa vincolata pari a euro 27.783,48 in ciascun esercizio.

L'evidenziata consistenza di cassa ha consentito all'Ente di non fare ricorso ad anticipazioni di tesoreria e di adempiere tempestivamente i propri debiti.

Negli esercizi 2017 e 2018 il Comune ha inoltre rispettato il vincolo

dell'equilibrio di bilancio e non sono state rilevate criticità idonee a compromettere gli equilibri di bilancio.

6. Evoluzione dell'indebitamento.

L'approfondimento istruttorio ha consentito di evidenziare la seguente evoluzione dell'indebitamento, in termini di debito residuo al 31 dicembre:

- euro 468.856,79 (31.12.2016);
- euro 468.251,18 (31.12.2017);
- euro 432.332,91 (31.12.2018); quest'ultimo dato è stato ricostruito in sede istruttoria con il contributo del revisore, a seguito di osservazioni formulate per incongruenze rilevate nei documenti di bilancio (relazione del revisore sullo schema di rendiconto).

La sopra evidenziata evoluzione del debito residuo evidenzia la capacità del Comune di adempiere l'obbligazione restitutoria contratta, di consistenza invero piuttosto elevata in rapporto alle dimensioni finanziarie del Comune.

7. Solo marginali criticità, comunque inidonee a compromettere gli equilibri di bilancio del Comune in esame, sono state riscontrate in riferimento a quanto di seguito indicato:

Capacità di riscossione in conto residui.

A fronte dei positivi dati finanziari, innanzi riassunti, l'esame della documentazione contabile ha evidenziato una capacità di riscossione non pienamente soddisfacente per i residui di cui ai Titoli I e III, complessivamente pari al 40,79% nell'esercizio 2017.

In proposito, in sede istruttoria il Comune ha riferito di difficoltà nel funzionamento dell'Ufficio tributi per carenza di personale, evidenziando, tuttavia, che nell'esercizio 2017 la riscossione in c/residui è migliorata rispetto al 2016, passando dal 34% al 40,79%.

E' stato inoltre riferito, in sede di riscontro istruttorio, che nel mese di agosto 2018 il Comune, nella consapevolezza di una capacità di riscossione non soddisfacente in conto residui, ha fatto ricorso al supporto di una società



esterna che si occupa della gestione degli accertamenti e degli incassi delle imposte.

In proposito, osserva la Sezione che la misura correttiva spontaneamente adottata dal Comune appare idonea, almeno in astratto, a superare la criticità in esame, nelle more del ripristino di un organico adeguato dell'ufficio tributi.

I dati sulla riscossione in c/residui al 31.12.2018, tuttavia, non hanno ancora potuto evidenziare miglioramenti rispetto all'esercizio precedente, registrandosi invece una percentuale di riscossione complessiva (escluso Titolo IX) pari al 29,89%, in diminuzione rispetto al 54,83% registrato nel precedente esercizio.

Il dettaglio per i singoli titoli di entrata mostra i seguenti dati:

- capacità riscossione residui Titolo I: 17,10% (a fronte di un 34,23% registrato nel 2017);
- capacità riscossione residui Titolo III: 9,81% (a fronte di un 77,15% registrato nel 2017).

Appare tuttavia fisiologico che la decisione di ricorrere ad una società esterna per la gestione degli accertamenti e degli incassi, attuata nel mese di agosto 2018, possa evidenziare la sua auspicata efficacia a partire dall'esercizio 2019, quando si dovrebbe registrare un aumento della capacità di riscossione in conto residui.

E' opportuno evidenziare, in ogni caso, la buona capacità di riscossione in conto competenza registrata nel triennio 2016 - 2018, pari all'89,97% (2016); 83,94% (2017) e 97,35% (2018), percentuali di riscossione che considerano il complesso dei titoli di entrata, con esclusione del titolo IX.

Accantonamento al fondo contenzioso.

Nel rendiconto degli esercizi 2017 e 2018, il Comune non risulta avere accantonato somme al fondo contenzioso. L'attività istruttoria ha evidenziato, in proposito, l'erroneità del questionario sul rendiconto 2017, nella parte in cui viene attestata la congruità del menzionato fondo e, conseguentemente, l'esistenza di un accantonamento.

In proposito, l'esame istruttorio ha consentito di accertare la sussistenza di

contenzioso pendente, invero di importo non idoneo a compromettere gli equilibri di bilancio. Tuttavia, sia nel conto del 2017 che in quello del 2018, nessun accantonamento risulta effettuato a tale fondo e questo rappresenta una irregolarità contabile da superare procedendo all'accantonamento di una somma che, in base al criterio generale della prudenza, sia idonea a rappresentare il rischio di soccombenza processuale, sempre sussistente.

Con nota del 13.9.2019, inoltre, il Comune ha fornito ulteriori precisazioni in merito al contenzioso pendente e agli accantonamenti di bilancio, precisando tra l'altro che *"nel rendiconto di gestione 2019, in sede di composizione del risultato di amministrazione si provvederà a fare confluire l'importo di € 31.000,00 ... nella parte accantonata "Fondo contenzioso"*.

Quanto innanzi dichiarato appare idoneo a superare l'irregolarità contabile riscontrata e, in proposito, appare opportuno evidenziare, in termini generali, che il contenzioso giurisdizionale contiene inevitabilmente il rischio di oneri futuri che, specie per i Comuni di piccole dimensioni, può compromettere gli equilibri di bilancio.

E' pertanto opportuno, oltre che obbligatorio, valutare con la dovuta oculatezza il rischio soccombenza procedendo al relativo accantonamento che, in caso di esito positivo del processo, rappresenterà una economia di spesa.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Sardegna

DELIBERA

l'assenza di irregolarità contabili e finanziarie suscettibili di compromettere la sana gestione finanziaria e gli equilibri di bilancio del Comune di Romana

INVITA

l'Amministrazione comunale a effettuare gli opportuni accantonamenti al fondo contenzioso, a monitorare l'attività di riscossione in conto residui e l'evoluzione dell'indebitamento

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del dirigente dell'Ufficio di supporto, al Sindaco del Comune di Romana, al Presidente del




Consiglio comunale e all'Organo di revisione, per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Cagliari nella Camera di consiglio del 17 settembre 2019.

Il Relatore

Giuseppe Lucarini



Il Presidente

Donata Cabras



Depositata in segreteria il 19 SET 2019

Il Dirigente

dott. Paolo Carrus

Direttore Roberto Palle

